



**VERBALE DI CONTESTAZIONE LEGGE ANTIFUMO**

TRASGRESSORE

Cognome e nome: \_\_\_\_\_  
nato a: \_\_\_\_\_ il: \_\_\_\_\_  
residente a: \_\_\_\_\_ in: \_\_\_\_\_  
Identificato a mezzo: \_\_\_\_\_ n°: \_\_\_\_\_ rilasciata il: \_\_\_\_\_  
da: \_\_\_\_\_

FATTO, DATA E LOCALITÀ

Il sottoscritto, \_\_\_\_\_ funzionario incaricato della  
vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni al divieto di fumo in servizio presso  
\_\_\_\_\_  
;nell'anno duemila \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_  
in Via \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, dà atto di aver accertato che la persona  
sopra generalizzata ha violato quanto disposto dall'art. 51 comma 1 della L. 16.01.2003 e D.P.C.M. del  
23.12.2003, punito dall'art. 7 della L. 11.11.1975, n. 584, sostituito dall'art. 52/20 della L. 28.12.2001 n. 448,  
modificato dall'art. 1/189 della L. 30.12.2004 n. 311 e successive modifiche (*concernenti la tutela della salute dei  
non fumatori*), perché:

- era intento a fumare in locale ove vige regolare divieto.
- era intento a fumare in locale ove vige regolare divieto, in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza e/o di bambini fino a 12 anni.

DICHIARAZIONE

Il trasgressore dichiara: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**AVVERTENZE:** Il trasgressore viene edotto che, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981 e per effetto dell'art. 52 del D. Lgs. 24.06.1998, n. 213, ha la facoltà di pagare con effetto liberatorio, **entro il termine di sessanta (60) giorni** dalla data di notifica del presente verbale, la somma di **55,00 €** pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la suddetta violazione, delle modalità di pagamento e sulle procedure per effettuare ricorso, che sono riportate per esteso sul retro del presente verbale.

Trascorsi inutilmente i termini di legge si procederà, ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, a trasmettere rapporto alla Prefettura di Firenze

**Il Trasgressore**

**Gli accertatori**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Capo 1 - Sanzioni amministrative

### **Art. 16. (Pagamento in misura ridotta).**

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

(Nei casi di violazione dei regolamenti comunali e provinciali continua ad applicarsi, l'art. 107 del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n°383).

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

### **Art. 17. (Obbligo del rapporto).**

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dalla L. 20 giugno 1935, n°1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

(Omissis)

### **Art. 18. (Ordinanza- ingiunzione).**

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza - ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14, del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa..

## MODALITÀ DI ESTINZIONE

*Il pagamento in misura ridotta potrà essere versato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione mediante*

- *versamento con bollettino di c/c postale n. 25228503 intestato a Regione Toscana – Tesoreria Regionale – Sanzioni Amministrative;*
- *Bonifico Codice IBAN IT98G0760102800000025228503*

*Il trasgressore dovrà dare prova dell'avvenuto pagamento inviando copia dell'attestazione di pagamento al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università degli Studi di Firenze – Piazza Indipendenza n. 8 – 50129 Firenze.*

*L'invio può essere effettuato anche mediante PEC all'indirizzo [SPP@PEC.unifi.it](mailto:SPP@PEC.unifi.it).*

## RICORSO AMMINISTRATIVO

**AUTORITÀ COMPETENTE** (art. 18 L. n° 689/1991)

**Entro 30 gg.** dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione l'interessato può far pervenire alla **Prefettura di Firenze**, presso la quale l'interessato potrà far pervenire memorie, scritti difensivi, documenti o chiedere di essere sentito entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione del presente verbale.